



Dott. Maurizio Rocco

OMCeO Udine

# La certificazione medica: aspetti deontologici e giuridici

# La certificazione

- Per la sua finalità medico-legale, l'attività certificativa del medico esula dai suoi compiti clinici di cura del proprio paziente, ma mira a tutelarlo nella sua dimensione di persona depositaria di diritti e doveri, soggetto ed oggetto ad un tempo delle norme giuridiche

# Definizione

Attestazione scritta su fatti e comportamenti, **tecnicamente apprezzabili e valutabili**, la cui dimostrazione può condurre all'affermazione di particolari diritti soggettivi previsti dalla norma oppure determinare conseguenza a carico del' individuo o della società, aventi rilevanza giuridica e/o amministrativa.

I contenuti del certificato non vertono soltanto nella dichiarazione sullo stato di salute o malattia, ma anche su ogni fatto di natura tecnico-sanitaria **oggettivamente documentato o che il medico può riscontrare nella sua pratica quotidiana.**




# Ambito tecnico della certificazione

- Art. 3 c.d.m.
- "...il medico esercita attività basate sulle competenze, specifiche ed esclusive, previste negli obiettivi formativi degli Ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria, integrate ed ampliate dalle conoscenze in medicina, delle abilità tecniche e non tecniche connesse alla pratica professionale, delle innovazioni organizzative e gestionali in sanità, dell'insegnamento e della ricerca."

# Per poter emettere certificati

- Laurea in medicina e chirurgia
- Abilitazione all'esercizio professionale
- Iscrizione al rispettivo Albo professionale
- Vi sono specifiche potestà certificative (es. Porto d'armi, pratica sportiva agonistica, ecc.)
- La potestà certificativa è valida per entrambi gli iscritti ad entrambi gli Albi (ovviamente con le limitazioni dovute alle specifiche competenze tecniche)

# Obbligo certificativo



Art. 24 c.d.m.



Obbligo deontologico (non può opporre rifiuto)



Il Medico deve rifiutarsi però di certificare fatti che non abbia constatato direttamente (personalmente) o che non siano supportati da riscontri oggettivi e deve rifiutarsi di certificare fatti che non corrispondano al vero




Il medico deve certificare i fatti direttamente riscontrati e non il mero richiamo ai benefici di cui si può fruire in virtù di norme o regolamenti



## La consegna del certificato

- La certificazione necessita di un diretto contatto tra medico e richiedente e la verifica delle condizioni cliniche (anamnesi compresa) cui in certificato fa riferimento. In assenza di tali elementi la certificazione perde il requisito della veridicità e validità e può configurare il reato di falso ideologico
- Si consegna al richiedente o all'avente diritto o al delegato dell'interessato
- Problematiche relative alla certificazione telematica (vedi primo comma)

# Requisiti della certificazione



# Aspetti giuridici

- Quando i dati riportati in un certificato non corrispondono ai rilievi anamnestici e clinici e rappresentino la situazione oggettiva in modo alterato dolosamente (volontariamente) in più o in meno integra gli estremi di un reato di falso ideologico (di natura dolosa)
- Se il contenuto non corrisponde al vero per errore commesso in buona fede o sulla base di informazioni false fornite dal paziente non sussiste il falso ideologico
- Per concretizzare il reato è sufficiente il solo rilascio (la compilazione)
- La falsità si riferisce solo ai fatti non ai giudizi



# Aspetti giuridici

- La falsità materiale si verifica quando nella redazione del certificato vengono apportate alterazioni o contraffazioni mediante cancellature, abrasioni, aggiunte successive miranti a far apparire adempite le condizioni richieste per la sua validità



Quando certifica il medico può operare come pubblico ufficiale o incaricato di servizio di pubblica necessità.



A seconda della qualifica giurudica che assume nell'atto certificativo, i caso di non veridicità degli atti, il medico certificante incorrerà nei reati che sono elencati negli articoli 476, 477,478,479,480,481,482,483,484 del C.P.

# I sintesi

- Art. 476 c.p. falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici
- Art. 477c.p. falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificazioni o autorizzazioni amministrative
- Art. 478 c.p. falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificazioni o autorizzazioni amministrative
- Art. 479 c.p. falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici
- Art.480 c.p. falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in certificazioni o in autorizzazioni amministrative
- Art. 481 c.p. falsità ideologica commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità
- Art. 482 c.p falsità materiale commessa da privato
- Art. 483 c. p falsità materiale commessa da privato in atto pubblico
- Art. 484 c. p. falsità in registri o notificazioni

# Attenzione !!!!

- L'affermare che sussiste o meno un diritto che, per legge, discende da quella certificazione non rientra nella sfera di competenza del medico che, pertanto, non è tenuto nè deve invocarlo nel certificato che rilascia
- Un certificato di capacità di intendere e di volere è opportuno venga rilasciato solo da professionisti in possesso di specifiche competenze

# Raccomandazioni

- Il medico non può rilasciare il certificato sulla base di quanto riferitogli da terzi o su quanto egli non abbia personalmente constatato o raccolto in anamnesi diretta
- Distinguere tra quanto direttamente constatato e quanto viene riferito
- La veridicità non riguarda il giudizio interpretativo
- Se il giudizio interpretativo è sbagliato, in assenza di dati obiettivi, il certificato assume valore di falsità. Riportare quindi sempre i dati obiettivi rilevati.



# Il segreto professionale